

REGOLAMENTO PER I CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ISEEU

ART. 1 OGGETTO

1. Con il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e seguenti, del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni ISEEU relative all'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria presentate dagli studenti dell'Università degli Studi del Molise per ottenere la riduzione dei contributi universitari, o per accedere alle diverse forme di incentivazione all'iscrizione, quali borse di studio, riconoscimenti di merito universitario e premi di laurea, ovvero per usufruire dei servizi abitativi.
2. I controlli sulle autocertificazioni, da effettuare in modo tale da garantire il diritto alla riservatezza delle persone, sono finalizzati ad ottenere la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi.

ART. 2 TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. L'Università degli Studi del Molise effettua per ogni anno accademico controlli a campione in misura percentuale intorno al 5% del numero complessivo delle autocertificazioni rese dai soggetti richiedenti i benefici.
2. L'Università degli Studi del Molise procede agli accertamenti tramite una Commissione nominata dal Rettore e presieduta dal Direttore generale e composta dal Direttore Vicario, da un Docente, dal Responsabile del Settore Diritto allo Studio, dal Responsabile del Settore Servizi Informatici e da un Rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio degli Studenti dell'Università.

ART. 3 MODALITA' DEI CONTROLLI

1. L'Università degli Studi del Molise si avvale, per gli accertamenti, dell'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze, che fornirà le informazioni necessarie su condizioni economiche e patrimoniali dei richiedenti i benefici, attraverso verifiche dirette o indirette.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Settore procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione Finanziaria, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, nei limiti e condizioni indicati dalla stessa, al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali.

3. Le verifiche indirette sono effettuate dal Settore procedente con l'acquisizione delle informazioni di riscontro sulle autocertificazioni rese dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria, mediante un confronto tra i dati contenuti nelle autocertificazioni con quelli contenuti negli archivi.

ART. 4

CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione viene effettuata con sorteggio casuale delle istanze da controllare. In ogni caso si procede al controllo anche qualora la Commissione preposta abbia un fondato dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. In particolare, occorrerà verificare quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e, comunque, rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione delle dichiarazioni presentate.

2. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e può essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

ART. 5

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, l'Università degli Studi del Molise provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria, trasmettendole gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni.

2. Il Responsabile del procedimento provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione.

3. In caso di dichiarazione mendace, lo studente decadrà dai benefici ottenuti e perderà il diritto a qualsiasi forma di intervento per tutta la durata del corso di studio. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 10 del D.Lgs.29.03.2012, n. 68, lo studente è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella per la quale ha ottenuto l'esonero, o di quella percepita a titolo di borse di studio, riconoscimenti di merito universitario o

premi di laurea, ovvero di quella corrispondente al valore dei servizi abitativi indebitamente fruiti.